

Rassegna Stampa

di Lunedì 5 agosto 2024



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Innovazione e Ricerca				
II/III	Italia Oggi Sette	05/08/2024	<i>AI e sanità, l'uso degli algoritmi in corsia apre nuove sfide legali (A.Grifone)</i>	3
Rubrica Lavoro				
11	Il Sole 24 Ore	05/08/2024	<i>Orientamento alle Steam nel 50% degli istituti</i>	6
Rubrica Economia				
1	Il Sole 24 Ore	03/08/2024	<i>Industria, via libera a Transizione 5.0 (C.Fotina)</i>	7
Rubrica Altre professioni				
1	Il Sole 24 Ore	05/08/2024	<i>Fuga delle donne dall'avvocatura: pay gap al 50% (M.Carbonaro)</i>	9
30	Italia Oggi	03/08/2024	<i>Periti industriali, il Cds conferma lo stop del Tar</i>	12
Rubrica Fisco				
1	Italia Oggi	03/08/2024	<i>Ok del giudice al credito tributario se il divieto danneggia gravemente il contribuente (D.Alberici)</i>	13
18	Il Sole 24 Ore	05/08/2024	<i>Due diligence aziendale orientata dal modello 231</i>	14

L'Intelligenza artificiale nel settore medico impone l'individuazione di responsabilità chiare

AI e sanità, l'uso degli algoritmi in corsia apre nuove sfide legali

In Europa, l'AI Act si va a sovrapporre a norme già esistenti

PAGINE A CURA

DI ALBERTO GRIFONE

Gli impieghi dell'Intelligenza Artificiale nel settore sanitario sono sempre più numerosi e c'è grande interesse per ciò che l'AI può fare e quali accelerazioni può imprimere alla ricerca. «Come studio siamo stati coinvolti in progetti per l'utilizzo dell'AI nel monitoraggio post-operatorio del paziente a seguito di impianto di dispositivo medico, in ambito clinico trials, in relazione alla raccolta e analisi dei dati e in relazione allo sviluppo di applicazioni per servizi di telemedicina o di supporto formativo al professionista sanitario. Notiamo inoltre un forte interesse per gli strumenti di supporto alla diagnostica e assistenza al medico nell'esecuzione degli interventi, oltre che in relazione a strumenti di intelligenza artificiale generativa nell'ambito della cura e gestione del paziente lungodegente», spiega **Beatrice Bigonzi**, partner responsabile del dipartimento Commerciale e di proprietà intellettuale di **Eversheds Italia**.

Le criticità sono tante in questo settore. «Innanzitutto in merito alla gestione della compliance aziendale, in ragione dell'articolata normativa a livello Ue e locale che impatta su chi sviluppa o utilizza sistemi di AI nel campo della salute. Occorre adottare modelli di organizzazione aziendale per una corretta implementazione di tali sistemi ed è a tal fine necessario un supporto legale con il coinvolgimento di competenze trasversali.

La questione della sicurezza informatica è un altro aspetto critico che ci troviamo a dover gestire nel settore, così come l'aspetto della proprietà intellettuale sugli

input e gli output dei sistemi. Il tema principale è comunque quello della attribuzione delle responsabilità in caso di errori, aspetto più conflittuale, anche a causa della complessità di funzionamento dei sistemi e relativa mancanza di trasparenza. Il tema della attribuzione della responsabilità tra i diversi attori è problematico, perché la normativa attuale non è ancora del tutto idonea a far fronte alle specificità dell'AI.

La mancanza di trasparenza e spiegabilità dei sistemi di AI complica ulteriormente il compito. È però necessario mappare adeguatamente ciascun sistema di AI, cercare di comprenderne il funzionamento, sulla base di quali dati opera e in eventuale interazione con quali sistemi e disciplinare contrattualmente, a supplemento e integrazione della normativa applicabile, la suddivisione delle responsabilità tra produttore, fornitore dei dati e utente dell'AI (medici, strutture sanitarie, ma anche i pazienti) con adeguate dichiarazioni e garanzie, clausole limitative di responsabilità, obblighi di indennizzo e manleve, attribuzione della PI e obblighi di assicurazione. Ciò anche in considerazione della proposta di Direttiva Ue sulla responsabilità civile verso terzi per danni causati dall'AI, che propone una tutela rafforzata per i danneggiati dai sistemi AI ad altro rischio, quali, generalmente, quelli nel settore della salute».

Gli sviluppi si promettono significativi in molteplici direzioni, dalla diagnostica avanzata, alla chirurgia di precisione, al supporto decisionale clinico, all'accelerazione dei processi di sviluppo dei farmaci, fino alla medicina personalizzata e ai sistemi di supporto, assistenza e interazione con i pazienti.

«L'Intelligenza artificiale potrà altresì offrire un grande contributo nella gestione delle operazioni ospedaliere, riducendo gli sprechi e migliorando l'allocatione delle risorse», dice Bigonzi. «Attraverso sistemi di machine learning, si auspica possa consentirli di continuare ad ottimizzare le terapie, con la personalizzazione dei piani di trattamento, migliorandone l'efficacia e riducendo gli effetti collaterali. Il coinvolgimento e la supervisione umana resteranno comunque irrinunciabili e all'uomo dovrà comunque rimanere il controllo dell'erogazione delle cure mediche. Diversi dipartimenti del nostro studio sono coinvolti nel settore delle nuove tecnologie e della salute, per un totale di circa 16 professionisti, di cui 6 partner. Il fatturato 2023 è stato all'incirca il 16% del fatturato totale dello studio, ma per il 2024 prevediamo in questo settore una crescita di non meno di 2-4 punti percentuali».

«Il settore della scienza medica nel quale si registra la maggiore diffusione di sistemi di Intelligenza artificiale mi risulta essere quello della diagnostica, ed in particolare della radiologia (la percentuale di errori della macchina risulta minore di quella umana) e della radiomica. Ambiti, questi, in cui il medico necessita sempre più di essere coadiuvato, nel suo operare, da sistemi «intelligenti» ed ove la componente umana e robotica lavorano ormai in simbiosi, come un ibrido uomo-macchina», dice **Ugo Ruffolo** già Ordinario di Diritto Civile all'Università di Bologna e titolare dello **Studio Legale Ruffolo**. Una struttura che opera con 5 professionisti in materia di responsabilità medica. Due di essi sono anche parte della più vasta équipe che stu-

dia. «Più limitate risultano le applicazioni di sistemi di A.I. nei settori terapeutico e chirurgico; specie ove si considerino le entità robotiche il cui funzionamento sia fondato su processi di machine learning (il noto robot «Da Vinci», ad esempio, per quanto avanzato, non è «intelligente» e resta pre-programmato: non «cresce» con l'esperienza).

Sulla base dei dati in mio possesso, non risulterebbero esservi, allo stato, contenziosi vertenti su questioni relative all'impiego di A.I. in ambito sanitario. Ciononostante, la sempre maggiore diffusione di sistemi intelligenti in tutte le discipline della pratica medica porta a prevedere l'insorgenza in un futuro, anche prossimo, di contenziosi aventi ad oggetto tali questioni, dalle responsabilità di medici, strutture sanitarie e produttori di device A.I.-based sino alle questioni di consenso informato e trattamento di dati sanitari. Quanto all'attribuzione delle responsabilità a struttura e operatori sanitari che utilizzano device intelligenti, le principali criticità risultano connesse alla peculiare caratteristica, propria dei sistemi di A.I. self-learning, di evolvere imparando, nonché all'opacità di tali sistemi; le quali spesso precludono o limitano la possibilità di controllo e comprensione degli stessi da parte di chi ne serve. Caratteristiche, queste, che rendono non meno problematica l'attribuzione delle eventuali concorrenti responsabilità non soltanto ai professionisti medici, ma anche all'ideatore del software o al produttore del device che lo incorpora. Centrale risulta, altresì, il problema della gestione e condivisione dei dati raccolti; e, tanto, anche alla luce delle previsioni contenute nel recente dise-

gno di legge del governo (giugno 2024) in materia di A.I.

Sotto il profilo della «tecnica», è lecito attendersi un progresso esponenziale dell'applicazione dell'A.I.: quanto al settore chirurgico, ad esempio, ove già oggi sofisticati sistemi (non self-learning) vengono adoperati in procedure mininvasive e di precisione, non si esclude che, in prospettiva, l'A.I. possa essere coinvolta anche direttamente nell'esecuzione dell'intervento (in particolare mediante la tecnica di utilizzazione del «gemello digitale» degli organi su cui operare). Sotto il profilo giuridico, problemi «nuovi» potranno sorgere in relazione all'adempimento degli obblighi informativi nei confronti del paziente che si sottopone a pratica medica eseguita mediante impiego di A.I.: occorrerà interrogarsi sull'eventualità che allo stesso debbano essere fornite informazioni al riguardo; e, se sì, con quale livello di dettaglio».

«L'AI trova applicazione nel settore della sanità in tutte le fasi produttive, dalla ricerca e sviluppo del farmaco, passando per il monitoraggio della produzione fino all'interazione tra aziende farmaceutiche, medici e pazienti», ricorda **Martina Maffei**, senior associate di **Herbert Smith Freehills**. «Ad esempio, a livello di studi clinici, l'AI viene utilizzata, non solo per gestire in modo automatizzato una grande quantità di dati, ma anche

come vero e proprio strumento di ricerca clinica: si pensi ad *AlphaFold* di *GoogleDeepMind* che è in grado di prevedere la struttura tridimensionale delle proteine-target e di studiarne l'affinità con potenziali nuovi farmaci. I sistemi di AI, laddove applicati agli impianti e ai processi di produzione biofarmaceutica, consentono poi alle aziende di elaborare in tempo reale i dati relativi alla produzione, individuando possibili crisi di approvvigionamento o problemi di qualità. Con l'AI cambia anche la relazione tra azienda, medici e pazienti: la raccolta di dati lungo l'intero "patient journey", dalla diagnosi alla cura, consente al medico di monitorare in tempo reale l'aderenza alla terapia e alle aziende di elaborare iniziative e messaggi promozionali sempre più personalizzati

ed efficaci. La criticità maggiore riguarda l'incertezza normativa che spesso accompagna le fasi di maggiore sviluppo tecnologico. Lo scorso maggio 2024, il Consiglio dell'Unione europea ha approvato in via definitiva l'AI Act, il Regolamento Europeo sull'intelligenza artificiale. Una volta avvenuta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, attesa per questa estate, il Regolamento si applicherà, nel giro di due anni, a tutti i soggetti pubblici e privati (anche non europei) che forniscono, utilizzano e importano strumenti con tecnologia di AI in Europa. Tuttavia, tale normativa, la prima a livello mondiale su questo tema, si aggiunge ad un quadro normativo già complesso e articolato, dando origine a zone "grigie" e di sovrapposizione normativa. Si pensi, ad esempio, che molti dei dispositivi medici che utilizzano software di AI, potranno essere qualificati, alla luce dell'AI Act, come sistemi "high-risk" e dovranno pertanto soddisfare requisiti completi di documentazione, monitoraggio e qualità. In questa fase di transizione, le aziende del comparto sono pertanto chiamate a implementare, a fianco dei propri legali, nuovi sistemi di rendicontazione e gestione del rischio e, in ogni caso, nuovi paradigmi di compliance che tengano conto, in modo olistico, di tutte le normative applicabili».

Quali problematiche sorgono in tema di responsabilità? «Alla luce della complessità del quadro normativo, un uso dell'AI non conforme alla normativa applicabile potrebbe dare origine a sanzioni amministrative e giudiziarie, anche molto cospicue e rilevanti», spiega Maffei. «Sul punto l'AI Act stabilisce delle soglie di sanzioni (con la formula "fino a...") e, in particolare, fino a 5 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale annuo dell'esercizio finanziario precedente per violazioni relative alla non conformità ai requisiti sui dati o altre pratiche vietate; 15 milioni di euro o 3% del fatturato totale annuo per la mancata osservanza di uno qualsiasi degli altri requisiti o obblighi del regolamento, compresa la violazione degli obblighi di trasparenza e rendicontazione documentale; fino a 7,5 milioni di euro o all'1,5% del fatturato totale

annuo per la fornitura di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti agli organismi notificati e alle Autorità nazionali competenti. Si tratta di sanzioni che si aggiungono a quelle previste, in parallelo, da altre normative, ad esempio le normative in materia di dispositivi medici e data protection. Per evitare le sanzioni, diventa cruciale che le imprese del settore adottino, fin da subito, procedure di governance idonee a prevenire o minimizzare un uso non conforme dei sistemi di AI. Il settore sanità rappresenta uno dei settori più promettenti per l'applicazione dei nuovi sistemi di AI. In questo settore, l'AI è in grado di regolare in tempo reale i processi produttivi e la logistica, tema delicato per le imprese farmaceutiche che necessitano di una rete distributiva capillare, flessibile, capace di adattarsi alle evoluzioni della domanda e ad eventuali carenze di materie prime. L'AI svolgerà sempre di più un ruolo chiave anche nella ricerca e sviluppo: l'analisi incrociata dei dati, l'uso di sistemi predittivi sull'efficacia e tossicità di nuovi potenziali trattamenti, ridurrà la tempistica e auspicabilmente i rischi connessi agli studi clinici. Ma non solo: l'AI cambierà anche il metodo di diagnosi e di erogazione delle cure, verso una maggiore personalizzazione e un'allocazione più efficiente delle risorse».

«Ho riscontrato l'utilizzo di un algoritmo nello screening dei pazienti ammessi in Pronto Soccorso. L'operatore addetto al Triage riceve dal paziente le informazioni sui sintomi e le inserisce nel programma. L'algoritmo, sulla base delle informazioni ricevute, attribuisce il codice al paziente, che pertanto viene inserito nella categoria di riferimento», dice **Renato Fedeli** fondatore e partner dello **Studio Legale Vergani & Fedeli**. «Possono sorgere problematiche legate ai sintomi riferiti dal paziente all'operatore, peraltro non diffidenti dai casi in cui il processo di attribuzione del codice al Triage non era gestito in cooperazione con l'algoritmo. In giudizio, il profilo rilevante è quello probatorio ed in caso di inserimento non corretto delle informazioni da parte dell'operatore, la struttura sarebbe comunemente esposta ad un giudizio di

responsabilità.

Sempre in tema di gestione del paziente in P.S., in caso di applicazioni non conformi, ravviso la possibilità che il soggetto che ha sviluppato l'algoritmo eventualmente contenente errate informazioni per gestire il paziente al Triage possa essere ritenuto solidalmente responsabile con la struttura in caso di errore. Ritengo che gli sviluppi dell'AI in materia sanitaria potranno generare miglioramenti sensibili nella gestione della problematica delle infezioni nosocomiali, su cui è intervenuta recentemente Cassazione nr. 6386/2023, precisando lo statuto della prova, particolarmente rigorosa, a carico delle strutture».

Per **Silvia Stefanelli**, co-fondatrice dello **Studio Stefanelli&Stefanelli** «l'utilizzo dei sistemi esperti - che possono o meno rientrare nella nozione di Intelligenza artificiale - è molto cresciuto negli ultimi tempi, specie in ambito di diagnostica per immagini. Un ulteriore settore di crescita è quello dei sistemi esperti o AI per il miglioramento dei processi erogativi delle televisite o telemonitoraggio; senza dubbio tale crescita corre parallela ai lavori per la piattaforma nazionale di AI finanziata dal Pnrr. Il nostro studio lavora nella maggior parte dei casi con aziende di medical device o start up che stanno progettando e sviluppando sistemi di AI: oggi la grande sfida è coniugare la disciplina del nuovo reg. UE 2017/745 sui dispositivi medici con il futuro AI Act ed il reg. UE 2016/679 sulla protezione dei dati (Gdpr) si tratta di 3 regolamenti a dir poco imponenti, che devono tutti trovare sincrona applicazione. Oggi non abbiamo ancora casistica specifica sulla responsabilità in sanità per l'utilizzo di sistemi di AI: senza dubbio l'introduzione di tali software avanzati modificherà la relazione medico-paziente e cambieranno le tipologie di rischio che occorre gestire ai sensi della legge 24/2017: quindi credo che la prima cosa da fare - questo anche quando si introduce una nuova tecnologia in ambito sanitario - sia non solo ridisegnare il processo clinico, ma anche rivalutare i diversi rischi sotto il profilo della responsabilità sanitaria. Noi lavoriamo molto nel set-

tore medical device che è fortemente impattato dal nuovo AI Act: quindi riteniamo che i prossimi anni saranno molto ricchi di sfide in questo ambito, non solo per l'applicazione dei regolamenti che ho sopra citato ma anche per la parallela implementazione di tutta la politica comunitaria sulla Strategia dei dati, che coinvolge tutti gli attori del sistema. Nel nostro studio lavorano 4 professionisti nel settore medical device e AI Act, 3 nel settore sanità, 5 nel settore protezione dei dati e 2 nel settore IP: in ragione delle multidisciplinarietà della materia i lavori sono quasi sempre gestiti da team con 1 o 2 senior e i necessari junior. In questo modo riusciamo a soddisfare le richieste dei clienti in tempi brevi e impariamo reciprocamente dai nostri colleghi.»

«Le principali applicazioni sono nella diagnostica medica in cui gli algoritmi di *deep learning* sono utilizzati per analizzare immagini mediche (radiografie, risonanze magnetiche, tac e mammografie) per identificare anomalie e diagnosticare malattie come il cancro. Ma anche nell'analisi dei dati genomici per identificare mutazioni genetiche associate a determinate malattie; nella medicina personalizzata, per analizzare grandi quantità di dati e personalizzare i piani di trattamento in base alle caratteristiche individuali del paziente», spiega **Francesco D'Amora** partner responsabile del dipartimento diritto del lavoro e membro del dipartimento Privacy di **QLT Studio legale e tributario associato**. «Grande utilizzo anche nella farmacogenomica per prevedere come un paziente risponderà a specifici farmaci in base al suo profilo genetico. Nonostante le molteplici potenzialità dell'Intelligenza artificiale nella sanità, esistono diverse criticità e sfide: protezione della privacy e sicurezza informatica, in quanto i dati sanitari sono altamente sensibili. Ma anche garantire che i dati dei pazienti siano protetti e che vengano rispettate le normative sulla privacy (come il GDPR in Europa). Anche il tema della qualità dei dati è fondamentale: l'efficacia dei modelli di IA dipende dalla qualità dei dati utilizzati per addestrarli. Dati incompleti, disomogenei o inaccurati possono por-

tere a risultati errati. Inoltre i modelli di IA possono ereditare pregiudizi dai dati di addestramento, portando a discriminazioni o decisioni inique.»

Quali responsabilità per uso ed effetti non conformi conseguenti all'applicazione dell'IA in sanità? «I principali rischi sono legati all'errore di diagnosi o trattamento. Se un sistema di IA fornisce una diagnosi errata o un trattamento inappropriato, determinare chi è responsabile può essere complesso. La responsabilità potrebbe essere attribuita al produttore del software, al medico che ha utilizzato il sistema o alla struttura sanitaria. In ogni caso, c'è un tema di responsabilità del medico. I medici potrebbero ancora essere considerati responsabili delle decisioni finali, ma questa responsabilità potrebbe essere mitigata in futuro se potranno dimostrare di aver seguito le raccomandazioni del sistema di IA in buona fede e in conformità con le linee guida cliniche. Certamente c'è il tema di miglioramento degli algoritmi di diagnostica: gli algoritmi di IA diventeranno sempre più accurati e affidabili, con una maggiore capacità di analizzare dati complessi come il sequenziamento del genoma e i biomarcatori. La medicina sarà sempre più personalizzata e l'IA verrà utilizzata per identificare trattamenti personalizzati basati sul profilo genetico individuale, facilitando lo sviluppo di terapie mirate per malattie complesse come il cancro. Inoltre si svilupperanno piani di trattamento dinamici in cui l'IA sarà utilizzata per monitorare continuamente la risposta del paziente al trattamento, adattando la sua terapia in maniera costante. La materia dell'IA è seguita da un team di professionisti trasversale tra litigation, privacy e diritto del lavoro, soprattutto per monitorare gli effetti dell'algoritmo sulle organizzazioni del lavoro e sul reskilling professionale. In QLT ci sono dieci professionisti che si occupano delle implicazioni legali dell'IA e generano un fatturato specifico del 17% rispetto al fatturato totale dello studio. Stimiamo che questo fatturato possa salire al 25% nei prossimi 2/3 anni» conclude **D'Amora**.


Supplemento a cura di Roberto Miliacca rmiliacca@italiaoggi.it e Gianni Macheda gmacheda@italiaoggi.it



Beatrice Bigonzi



Ugo Ruffolo




Renato Fedeli




Silvia Stefanelli



Martina Maffei



Francesco D'Amora



**Solo il 3%
delle superiori
ha inserito le
digital skill nei
percorsi di
alternanza in
azienda**

OSSERVATORIO SCUOLA DIGITALE

Orientamento alle Steam nel 50% degli istituti

Una scuola su due ha attivato progetti di orientamento alle discipline Stem. Anzi alle Steam che alle discipline tecnico-scientifiche aggiungono la "A" di arte. La loro distribuzione risulta pressoché omogenea sull'intero territorio nazionale, con una prevalenza di tali iniziative negli istituti del secondo ciclo. Più nel dettaglio, infatti, 2.415 scuole elementari e medie su 5.254 (cioè, il 54% delle scuole del primo ciclo), e 1.514 superiori su 2.515 (cioè, il 60% delle scuole del secondo ciclo), hanno attivato progetti per l'orientamento alle discipline Steam. A dirlo è l'ultimo rapporto dell'Osservatorio scuola digitale che ha raccolto le risposte giunte dagli istituti scolastici tra ottobre 2023 e gennaio 2024. E ne ha tratto una serie di conclusioni che sono state pubblicate a fine luglio.

All'indagine hanno risposto 7.769 istituti su un totale di 8.089. Con un tasso di partecipazione, dunque, del 96 per cento. Sempre a proposito di digital skill e mercato del lavoro il report si sofferma sugli aspetti di genere ed evidenzia come il 25% delle scuole del primo ciclo e il 16% delle scuole del secondo ciclo abbia realizzato attività specifiche per avvicinare le ragazze alle discipline scientifiche, alle competenze digitali o alle carriere digitali. Inoltre, i 74% delle scuole ha attivato corsi per la formazione delle competenze informatiche, con poca differenza tra le aree geografiche del territorio nazionale. Laddove solo il 3% degli istituti del secondo ciclo dichiara di aver attivato progetti formativi riguardanti lo sviluppo delle competenze digitali all'interno dei percorsi di Pcto, l'ex alternanza scuola lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Industria, via libera a Transizione 5.0

Incentivi

Luce verde dalla Corte dei conti alle misure attese dalle imprese per investire

A breve pubblicazione del decreto attuativo e avvio del portale del Gse

La partenza effettiva del piano Transizione 5.0 è prevista per la prossima settimana. Giovedì scorso la Corte dei conti ha "vistato" il decreto attuativo del programma di crediti d'imposta per progetti di innovazione. Dovrebbe diventare operativa anche la piattaforma telematica del Gse, dove saranno disponibili i modelli per le certificazioni e gli attestati richiesti. Resta il nodo della cumulabilità con le agevolazioni finanziate da fondi Ue.

Carmina Fotina

Carmina Fotina

ROMA

La partenza effettiva del piano Transizione 5.0 è prevista per la prossima settimana. Giovedì scorso la Corte dei conti ha "vistato" il decreto attuativo del programma di crediti d'imposta per progetti di innovazione, passaggio decisivo per concludere un iter che è stato molto lungo e che negli ultimi mesi ha condizionato le decisioni di investimento delle imprese. Il decreto a questo punto dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e sul sito Italia Domani nei primi giorni della prossima settimana, forse martedì. Contestualmente saranno pubblicati il decreto direttoriale del Mimit che fissa l'avvio della procedura per l'accesso ai crediti d'imposta e anche una prima circolare esplicativa. A conti fatti, dunque, già a metà settimana la piattaforma telematica del Gse (Gestore dei servizi energetici) dovrebbe essere attiva. Sul portale saranno disponibili i modelli per compilare le certificazioni e gli attestati richiesti. L'impresa interessata deve innanzitutto trasmettere una comunicazione preventiva con le informazioni sul progetto, corredata da una certificazione ex ante (una perizia

6,3

TETTO DI SPESA IN MILIARDI

Sono i crediti d'imposta 5.0 relativi ai progetti di innovazione che garantiscono un risparmio energetico di almeno il 3%.

Piano Transizione 5.0, ok della Corte dei conti ai crediti d'imposta

Innovazione. Attesi a metà settimana la pubblicazione del decreto attuativo e l'avvio del portale del Gse per le imprese. Resta il nodo della cumulabilità con le agevolazioni finanziate da fondi Ue

asseverata) sugli obiettivi di risparmio energetico. Il Gse, fatte le verifiche, anche sull'esistenza di risorse residue, entro cinque giorni comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importo del credito d'imposta prenotato, l'impresa deve poi trasmettere una comunicazione intermedia sugli investimenti, in cui si attesta che tramite acconto è stato speso almeno il 20%. Entro ulteriori cinque giorni, il Gse dà comunicazione dell'esito delle verifiche e, se l'investimento è inferiore a quanto detto ex ante, ridetermina al ribasso il "bonus". Ci sono poi gli oneri di comunicazione e certificazione da assolvere a progetto completato (o comunque entro il 28 febbraio 2026).

Ricapitolando, i crediti d'imposta 5.0 riguardano progetti di innovazione che garantiscono un determinato risparmio energetico (almeno il 3% di riduzione dei consumi della struttura produttiva oppure almeno il 5% dei consumi dei processi interessati all'investimento) e saranno concessi entro il tetto di spesa di poco meno di 6,3 miliardi di euro. Saranno ammissibili ai benefici, retroattivamente, i progetti avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025. Aliquota di incen-

tivazione che va dal 5 al 45% in base ai livelli di risparmio energetico programmati e allo scaglione di investimento, comunque entro un tetto dei costi ammissibili di 50 milioni.

Gli investimenti agevolabili includono i beni strumentali materiali e immateriali già agevolati con il piano Transizione 4.0 e, nell'ambito del medesimo progetto di investimento, le spese per impianti finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e quelle per formazione su tecnologie per la transizione digitale ed energetica (nel limite del 10% degli investimenti in beni strumentali e impianti energetici) e comunque entro il tetto di 300 mila euro. Ampie deroghe concordate con Bruxelles hanno in buona parte recuperato una serie di attività delle industrie energivore che erano state inizialmente escluse.

Nella corsa ai nuovi incentivi vanno però considerati i paletti in termini di cumulabilità con altre agevolazioni. Il decreto attuativo dispone il divieto per quelli del piano 4.0 - che sono ovviamente alternativi - ma anche per il credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale unica del Mezzogiorno. Non solo. Nell'attuale formulazione, si specifica che il "bonus" 5.0 è cumulabile solo con altre «agevolazioni finanziate con ri-

sorse nazionali», che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che la somma non porti al superamento del costo sostenuto. Viene così escluso il cumulo con agevolazioni finanziate dai fondi europei - si pensi a quelle dei Por regionali - anche se sul punto c'è ancora un dialogo in corso tra le strutture tecniche ministeriali e quelle della Commissione Ue e non si esclude di arrivare a una compromesso - con relativa correzione via circolare - che consenta di accedere a entrambi gli strumenti ma con il divieto di doppio finanziamento sulle medesime voci di costo.

Un punto chiave di tutto il processo è poi la trasmissione delle certificazioni sul conseguimento dei risparmi energetici: ex ante, intermedia (dopo il primo mese) ed ex post. L'articolo 15 del decreto attuativo elenca i soggetti che saranno abilitati a firmare le perizie asseverate, sulla base di modelli che saranno disponibili sul portale. Tre le categorie ammesse: gli esperti in gestione dell'energia (Ege), con certificazione UNI CEI 11339; le energy service company (ESCO) con certificazione UNI CEI 11352; gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell'albo professionale ma anche «i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all'albo professionale nelle sezioni "meccanica ed efficienza energetica" e "impiantistica elettrica ed automazione", con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In arrivo anche una circolare Mimit Dote di quasi 6,3 miliardi del Pnrr per agevolazioni fino al 45%

6,3 miliardi

TETTO DI SPESA

I crediti d'imposta 5.0 riguardano progetti di innovazione che garantiscono un risparmio energetico di almeno il 3% di riduzione dei consumi

della struttura produttiva oppure almeno il 5% dei consumi dei processi interessati all'investimento) e saranno concessi entro il tetto di spesa di poco meno di 6,3 miliardi di euro

+0,5%

IL PROGRESSO CONGIUNTURALE

I dati di giugno della produzione industriale evidenziano una prosecuzione del mini-trend positivo con un progresso congiunturale dello 0,5%

-36%

L'AUTO

Tracollo vero e proprio delle quattro ruote, che nel confronto con giugno 2023 cedono il 36% in termini di produzione



Il settore più critico. Per l'auto un crollo della produzione del 4,1% nel mese

159329

Professioni 24

Fuga delle donne dall'avvocatura: pay gap al 50%

Massimiliano Carbonaro
— a pag. 13

Avvocate in fuga Guadagnano ancora la metà dei colleghi

Professioni al femminile/L. Tra i legali le donne sono in maggioranza fino a 54 anni, ma ormai è «rosa» circa il 70% delle cancellazioni

Pagina a cura di
Massimiliano Carbonaro

Le donne non credono più nella professione di avvocatessa e la abbandonano, molto più degli uomini. All'appello mancano quasi 2mila avvocate, questo è il saldo negativo tra cancellazioni e nuove iscrizioni al femminile nel 2023. Mentre gli uomini restano, seppur di poco, in territorio positivo. E il gender gap nei compensi anche dopo il Covid non scende sotto il 50 per cento.

La rincorsa

Nel 2000 le avvocate iscritte alla Cassa erano 25.725 (il 29%), mentre la componente maschile era di 62.933 avvocati. In questo nuovo secolo la crescita delle donne avvocate è sembrata inarrestabile: solo dieci anni dopo le avvocate erano il 41,4% per salire al 47,9% nel 2018 con un totale di 116.383 donne nella professione. Ma il post Covid non ha portato all'aggancio. Anzi, dopo aver toccato il picco nel 2019 e 2020 con il 48%, nei tre anni successivi la componente femminile ha continuato a ridursi.

Fino ad arrivare allo scorso anno in cui le donne avvocate erano 111.585, ovvero il 47,1% (si veda la grafica a fianco) con un passo indietro che ci riporta ai livelli del 2014. Il numero delle avvocate non cresce anche se le ragazze sono ampia maggioranza tra le laureate in giurisprudenza (64%) ma con una percentuale, anch'essa bloccata, identica a quella di cinque anni fa.

Il dato va scomposto in dettaglio. Il "sorpasso" delle donne sugli uomini, in realtà, è già avvenuto nelle

coorti più giovani: fino a 34 anni le donne arrivano al 57% e restano maggioranza addirittura fino a 54 anni. Mentre sono solo una su quattro tra chi supera i 65 anni.

Ma attenzione: le avvocate all'inizio sono sì più numerose, ma si cancellano da Cassa forense anche con maggiore frequenza rispetto agli uomini, uscendo dalla libera professione (in molte, probabilmente, attratte dalla possibilità di entrare nella pubblica amministrazione, ad esempio, nell'Ufficio del Processo).

Una dinamica propria degli ultimi anni: nel 2018 il saldo tra iscrizioni e cancellazioni per le donne era ampiamente positivo con 5.294 nuovi ingressi e 3.814 uscite. Nel 2023 tra iscrizioni e cancellazioni, appunto, il saldo negativo è stato di 1.775 donne in meno. «L'abbandono è una sconfitta - commenta Valter Militi, presidente di Cassa forense -. Le colleghe che si cancellano dopo dieci anni hanno avvertito una difficoltà insuperabile. Come Cassa stiamo sostenendo con una serie di strumenti per la famiglia queste colleghe, ma non riusciamo a invertire la tendenza. Il nostro modello culturale fatica ad accettare che ci sia una parità di genere».

I redditi

A determinare una fuga così rilevante dalla professione sono diversi motivi. Ma dal Rapporto 2024 sull'avvocatura messo a punto dal Censis per Cassa forense il primo elemento che pesa sul contesto è un evidente gender pay gap. Il reddito dichiarato in media nel 2023 (incassato nel 2022) per avvocato è di 44.654 euro, ma sono più di 30mila gli euro di differenza fra uomini (59.172 euro) e donne (28.592 euro).

Le donne hanno recuperato un po' di più degli uomini dalla pandemia: +7,1% la variazione annua, contro il 4,2% degli uomini, ma questo è più frutto dell'arretramento maschile che non della crescita femminile.

Mentre gli uomini nella fascia di età 40-44 anni riescono a raggiungere e superare il reddito medio, le donne non ci riescono mai. «Quello che colpisce è che nonostante la presenza femminile sia aumentata fino ad arrivare quasi alla parità - aggiunge Militi - il gap reddituale non presenta sostanziali modifiche. Vent'anni fa come oggi. È un tema culturale? È la difficoltà di conciliare lavoro e famiglia? Non lo sappiamo». Certo è che all'inizio il gap è minore: le avvocate con meno di 30 anni dichiarano mediamente 13.323 euro, mentre gli avvocati 15.665 euro. Questo in una fascia d'età in cui, in generale, il tempo da poter dedicare alla professione è probabilmente lo stesso.

Il solco si allarga con l'età ed è quindi ragionevole pensare che il crescere dei carichi extralavorativi porti le avvocate a sottrarre tempo alla professione, accettando di incassare meno. E non a caso tra le misure di welfare della Cassa risulta al primo (63,2%) per utilizzo, l'erogazione in caso di familiari non autosufficienti che è facile pensare, chiama in causa per lo più le donne. La massima distanza si tocca nella fascia di età in cui si dovrebbe aver raggiunto una certa affermazione professionale, tra i 50 e i 54 anni: -52,23% il pay gap.

Per poi riavvicinarsi con la pensione: la distanza tra i due importi medi è "solo" del 21% (sfiorava il 45% nel 2018), ma solo perché a precipitare negli ultimi anni è stato più l'assegno maschile che quello femminile.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

—1 Continua


Il gap in cifre

I numeri chiave per capire il trend della professione negli ultimi cinque anni


I GIOVANI




LA PRESENZA



I REDDITI



LE PENSIONI



(*) iscritti a giugno 2024; Fonte: elaborazione Sole 24 Ore su dati Alma laurea, Cassa forense, Consiglio nazionale forense

L'INCHIESTA

Donne e professioni

Questa è la prima puntata della serie estiva dedicata alla presenza delle donne in alcune professioni, analizzata attraverso alcuni indicatori chiave. La prossima settimana sarà la volta delle donne commercialiste. L'ultimo appuntamento il 2 settembre con un'analisi trasversale su tutte le categorie



ILLUSTRAZIONE DI SANDRA FRANCHINO



Patrocinio sostitutivo
La riforma forense
Vol. 1 Cause penali
Vol. 3 Cause penali
La formazione permanente
Illeciti disciplinari Vol. 1
Sotto accusa
Registro praticanti
La parola ai giurati
Il buio oltre la siepe
Il processo per direttissima
Albo degli avvocati

La professione forense
Cause penali Vol. 2
Illeciti disciplinari Vol. 9
Cause civili Vol. 4
L'ordinamento Vol. 3 professionale
Anatomia di un omicidio
Illeciti disciplinari Vol. 4
La difesa d'ufficio Vol. 8
Il caso Paratrine

Periti industriali, il Cds conferma lo stop del Tar

Il Consiglio di stato salva gli attuali vertici del Consiglio nazionale dei periti industriali. La terza sezione del Cds, con l'ordinanza collegiale 02921 del 31 luglio, negli appelli promossi dal Consiglio nazionale e dall'ordine di Napoli, ha infatti confermato la sospensione dell'efficacia della sentenza del Tar Lazio 13102/2024, che aveva parzialmente annullato il regolamento elettorale a tutela della parità di genere. La pronuncia di Palazzo Spada, «seppur ancora in fase cautelare, offre utili elementi anche per la positiva e tempestiva decisione di merito», il commento del presidente dei periti industriali Giovanni Esposito.

«Ho piena fiducia nei confronti della giustizia amministrativa», le parole del numero uno Cnpi, «chiamata a pronunciarsi sulla corretta attuazione del principio costituzionale della tutela effettiva della parità di genere, che deve unire, non già contrapporre, gli organismi dirigenti della categoria. Dai giudici amministrativi», ha proseguito Esposito, «si attendono indicazioni utili per la necessaria applicazione della parità di genere anche nell'elezione degli altri organismi rappresentativi territoriali (Consigli degli ordini) e nazionali (Cda e Cig della Cassa di Previdenza), nel rispetto dei principi costituzionali e delle mozioni approvate durante l'ultimo congresso degli iscritti celebrato a settembre 2023».

Esposito, quindi, ha illustrato le prossime mosse del direttivo confermato nelle ultime elezioni e insediatosi lo scorso gennaio, la cui attività non si era fermata dopo la sentenza del Tar: «proseguono anche nel periodo estivo le attività dell'intera governance nazionale dei periti industriali nei numerosi tavoli istituzionali aperti con il governo, tra i quali, quelli per la riforma delle professioni, il nuovo sistema di abilitazione universitario e l'individuazione delle competenze nelle certificazioni per l'industria 5.0, da sviluppare tutti con adeguate politiche di promozione delle componenti femminili».

© Riproduzione riservata



159329

SENTENZA

Ok del giudice al credito tributario se il divieto danneggia gravemente il contribuente

Aberici a pag. 27

DI DEBORA ALBERICI *

Il giudice può concedere le agevolazioni fiscali se il diniego del credito tributario danneggia gravemente il contribuente. È quindi legittima la revoca della sospensione delle agevolazioni.

A questa importante decisione - ordinanza 2469 del 17 luglio 2024 - è giunta la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in un causa patrocinata dall'avvocato Salvatore Cantelli, che ha incassato una importante vittoria

Una corte di giustizia tributaria scombina le carte sulle agevolazioni fiscali

Blocco bonus edilizi revocabile

Autorizzazione del giudice se lo stop comporta un danno

per conto della srl da lui assistita che si opponeva alla revoca dei crediti sismabonus.

Con una breve quanto significativa motivazione, il Collegio ha spiegato che accogliendo l'istanza di sospensione, è comunque sospeso l'effetto di paralisi della concessione dell'agevolazione conseguente alla ricostruzione "alternativa e fiscale" della fattispecie operata dall'Ufficio (non condivisa dal giudice, seppur a seguito di deliberazione sommaria), con la conseguenza che, essendo temporaneamente sterilizzato l'effetto di paralisi, l'Ufficio deve procedere alla concessione della stessa. Anche in tal caso, infatti, vi è sempre l'ob-

bligo dell'ufficio di adeguarsi al comando del giudice, che avendo riconosciuto la sussistenza del periculum ed avendo, seppur a seguito di deliberazione, disconosciuto la (legittimità e/o fondatezza della) ricostruzione della fattispecie fiscale, ne sospende provvisoriamente gli effetti giuridici.

C'è di più: i giudici precisano che provvedere sulla richiesta di sospensione cautelare del diniego di agevolazione in senso positivo non vuol certo dire sostituirsi al fisco ma limitarsi a paralizzare temporaneamente gli effetti giuridici della fattispecie fiscale concreta facendo in modo che essi non possano più inibire la richiesta di concessione dell'age-

volazione ed obbligando, pertanto, l'Ufficio a provvedere.

La vicenda riguarda una società romana che aveva chiesto il sismabonus. L'ufficio della Capitale aveva respinto l'istanza. Contro il diniego l'azienda ha presentato ricorso al giudice tributario, chiedendo in via d'urgenza che fosse sospesa o revocata tale decisione. La tesi del legale ha fatto breccia presso il Collegio romano che ha deciso di accogliere il ricorso. In più, ed ecco perché questa decisione è molto interessante, ha ordinato di elargire le agevolazioni tributarie richieste. Morale? Ora la srl incasserà il sismabonus.

* Cassazione.net

© Riproduzione riservata

Con l'accoglimento dell'istanza di sospensione, è comunque sospeso l'effetto di paralisi della concessione dell'agevolazione



Due diligence aziendale orientata dal modello 231

Imprese



L'attività (full o limited) è favorita dalla mappatura delle procedure societarie

Gli articoli in questa pagina affrontano i temi trattati nella sessione di approfondimento di Master Telefisco del 31 luglio.

Beatrice Bertoldi
Primo Ceppellini

La *due diligence* contabile e fiscale comporta un processo di revisione e valutazione articolato, al fine di comprendere la posizione economico-finanziaria di una società target e le sue aree di rischio tributario. Può essere svolta per diverse finalità, riconducibili a un'acquisizione della società o a un'analisi aziendale interna (verifica dell'operato dell'organo amministrativo, ipotesi di riapprovazione del bilancio, situazione di potenziale crisi di impresa, eccetera), o anche per esigenze "commerciali" (verifica da parte dei clienti della situazione strutturale dei fornitori, eccetera).

Può essere una *full due diligence* o una *limited due diligence*. La *full due diligence* è un'analisi complessiva volta ad approfondire tutti i principali aspetti di operatività dell'azienda, mentre la *limited due diligence* si concentra sull'in-

dagine di specifiche aree di interesse.

Due diligence contabile

Nell'ambito della *due diligence* contabile le analisi sono svolte per macroaree riferibili all'attivo di stato patrimoniale, al passivo di stato patrimoniale e al conto economico. La finalità è confermare gli attivi patrimoniali, verificare l'esistenza di passività potenziali non esposte e identificare le principali dinamiche economiche-finanziarie (flussi di cassa, andamento magazzino, eccetera).

La *due diligence* contabile consente al committente di prendere decisioni informate, di disporre di un indice di affidabilità in merito alle informazioni economico-finanziarie e di aumentare la conoscenza del business anche in un'ottica di gestione futura.

Due diligence fiscale

La *due diligence* fiscale è finalizzata ad apprezzare il rischio tributario insito nella target e ha riguardo alle risultanze reddituali, alle modalità di svolgimento delle principali operazioni attive e passive, alle operazioni straordinarie poste in essere e all'operatività con l'estero.

Per entrambe le tipologie di *due diligence* è di rilievo la presenza di un modello 231 che consente di disporre di una mappatura delle procedure aziendali, orientando - di fatto - la tipologia di analisi da svolgere.

Processo di due diligence

Il processo segue queste fasi:

➊ **Definizione dell'incarico:** identificazione del perimetro di riferimento in termini di *legal entity*, di ambito temporale e di aree di indagine, indicazione del team di lavoro e dei referenti aziendali della società target, tempistiche di esecuzione. In questa fase è di rilievo la definizione

di soglie di materialità quantitative di riferimento;

➋ **Formalizzazione dell'incarico e invio della check list;**

➌ **Pianificazione del lavoro:** con il coordinamento tra professionista e il management aziendale. Questa fase è di estrema importanza per il rispetto delle tempistiche di lavoro condivise;

➍ **Raccolta documentale:** creazione di una piattaforma cloud in cui sono inseriti i documenti numerati secondo la check list;

➎ **Fase operativa:** esecuzione delle analisi con sessioni di Q&A con il management della target; questa fase potrebbe includere incontri con consulenti fiscali esterni e il revisore dei conti;

➏ **Discussione e verifica:** analisi con i referenti aziendali (management/organo amministrativo) degli esiti, anche di natura parziale;

➐ **Redazione report:** predisposizione di un report riassuntivo degli esiti delle analisi e dei rischi identificati, in cui riportare:

- lo scopo della *due diligence* contabile e fiscale;
- le principali informazioni sulla target;
- un'*executive summary* che prevede anche un'analisi del grado di rischio emerso;
- la descrizione dei rilievi;
- allegati: documenti visionati e quelli non forniti;
- eventuale sintesi della normativa di riferimento.

In alcuni casi, ad esempio dove la società oggetto di *due diligence* ha dimensioni limitate, il report può limitarsi ai primi tre punti sopra indicati.

Inoltre, in caso di *due diligence* riguardante un gruppo, il report deve essere suddiviso in sezioni riferibili a ciascuna società analizzata, salvo invece avere un unico *executive summary*.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I quesiti



Pubblichiamo le risposte ad alcuni dei quesiti dei partecipanti alla sessione di Master Telefisco del 31 luglio

1
AGEVOLAZIONI FISCALI
Nella due diligence fiscale che tipologia di documenti devono essere richiesti per il controllo delle agevolazioni fiscali (ad esempio: crediti di imposta, patent box)?

Nella *due diligence* fiscale la verifica eseguita nell'ambito delle agevolazioni fiscali presuppone un esame di coerenza della documentazione di supporto. Non si entra nel merito delle specifiche tecniche sottostanti i requisiti dell'agevolazione.

In questa prospettiva viene richiesto:

- un documento riassuntivo dell'agevolazioni fiscali usufruite della target nel periodo di osservazione;
- per ogni tipologia di agevolazione, che si attesti sopra il limite di materialità, un prospetto con i conteggi di riferimento, con la riconciliazione contabile dei costi agevolati;
- eventuale documentazione anche di terzi (relazioni, perizie, eccetera).

2
CONSOLIDATO FISCALE
In presenza di consolidato fiscale, quali sono i rischi in assenza di accordi di consolidato fiscale tra società consolidante e consolidata?

La mancanza di un accordo fra le parti non permette di riscontrare la corretta rilevazione contabile dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti, incidendo sulla rappresentazione di bilancio del carico fiscale. Se non ci fosse un'adeguata ricostruzione del vantaggio fiscale ricevuto, il medesimo potrebbe essere inoltre attratto a tassazione Ires.

3
COSTI DEDUCIBILI
I costi per prestazioni di servizi, contabilizzati nella voce B7 di conto economico connessi alla cessione di una partecipazione da parte di una società operativa nel settore dell'industria, posso essere dedotti ai fini Ires e Irap?

I costi sostenuti seguono il trattamento Ires del componente di reddito principale. Pertanto, nel caso di plusvalenza che si qualifica per il regime di esenzione, tali costi sono deducibili nella misura del 5%; viceversa, nel caso di plusvalenza interamente tassata, anche gli oneri correlati sono interamente deducibili. Secondo la prassi ministeriale, tali costi non possono essere dedotti dall'Irap poiché la cessione di partecipazioni non rientra nell'attività caratteristica dell'impresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

